

Ma se si accetta il principio formulato nell'articolo 4 per le ragioni, che ha ricordato testè l'onorevole Gianturco, mi pare che si potrebbe tentare di diminuire il pericolo a cui si va incontro col testo dell'articolo 4, così come è concepito, anzitutto ponendo il terzo, che si oppone, nella condizione di sentire egli stesso il pericolo ed il danno proprio di un eventuale giudizio, che egli muova a scopo di molestia, e poi ponendo un termine non solo alla dichiarazione ma alla proposizione del giudizio di cui parla l'articolo 4. A me pare che il dire semplicemente che egli potrà fare la dichiarazione di voler iniziare il giudizio a proprie spese ed a proprio rischio, senza stabilire il concetto della responsabilità derivante dal fatto di un giudizio che egli abbia proposto senza fondamento, sia favorire il pericolo a cui ha accennato l'onorevole Venditti; e che per contro, affermata in qualche modo questa responsabilità non soltanto coi criteri generali della lite temeraria, ma con un criterio specifico, che mi pare dovrebbe essere introdotto in questo articolo 4, si dovrebbe aggiungere una speciale sanzione di decadenza nel caso in cui il giudizio non sia promosso in un determinato termine.

Queste sono le osservazioni, che raccomando al relatore, perchè prima che l'articolo 4 sia definitivamente approvato veda se non sia il caso di fare aggiunte in proposito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Manna. Ne ha facoltà.

MANNA. Credo che l'onorevole Venditti abbia perfettamente ragione nel chiedere la soppressione dell'articolo 4°. Non comprendo perchè, data l'iscrizione o trascrizione di diritti sugli immobili, sia permessa ogni specie di alienazione, anche a titolo gratuito, e la sola transazione debba ottenere il consenso del terzo, il quale, riaccendendo la lite, ha diritto di farla decidere dall'autorità giudiziaria.

Se nella transazione vi è frode soccorre l'azione pauliana; nè è il caso di creare una presunzione di frode.

Senonchè l'onorevole Gianturco accenna ad altri pericoli. Ora io penso che non sussistano, perchè la transazione non nuoce al terzo.

Ma ammesso pure il pericolo, lo si eviterà forse col disposto dell'articolo 4? No; perchè coloro, che son disposti a transigere per danneggiare i terzi, troveranno anche il modo di far decidere la causa dal magistrato;

ed ai terzi non rimarrà che il rimedio dell'opposizione di terzo.

Ma poi, se i terzi, che hanno iscritto o trascritto, sono molti, e la maggior parte consente, che accadrà? E a quanti giudizi dovranno essere esposti i transigenti in una transazione complessa, con pericolo di giudicati contraddittori? Qui si vuole creare una specie d'incapacità a transigere sulla esistenza di diritti iscritti o trascritti; ma allora, in caso di opposizione da parte di qualche creditore, si esiga, come nella eredità beneficiata, perchè la transazione abbia effetto, l'omologazione del tribunale. Questo rimedio però io accetto soltanto quale espediente, perchè il meglio è sopprimere addirittura l'articolo.

Diversamente, si viene ad ostacolare la transazione, che il nostro legislatore favorisce, e non si raggiunge affatto lo scopo; anche perchè con un compromesso si fa decidere da un arbitro la lite nel senso dalle parti combinato, senza che il terzo abbia diritti maggiori di quelli che oggi gli accorda il nostro Codice.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIANTURCO, *relatore*. Devo ancora dare qualche altro chiarimento, sperando di disarmare i miei amici Manna e Venditti.

L'onorevole Manna vorrebbe mettere sotto tutela tutti i nostri concittadini.

MANNA. Niente affatto.

GIANTURCO, *relatore*. Evidentemente! Perchè non si potrebbe da oggi innanzi fare una transazione, quando l'immobile fosse soggetto a un debito ipotecario, senza l'autorizzazione del tribunale.

MANNA. Dietro richiesta!

GIANTURCO, *relatore*. Ma quale richiesta? Se domani ho una lite avente per oggetto un immobile, devo avere diritto di transigerla senza domandare l'autorizzazione del tribunale. (*Interruzione del deputato Manna*). Sono rapporti puramente privati in cui il tribunale non ha niente da vedere. Quando si tratta di eredità beneficiata, allora l'intervento del tribunale è perfettamente giustificato, perchè l'erede beneficiario ha responsabilità speciali; non è libero di disporre del patrimonio; non può alienarlo, e, se lo aliena, decade dalla sua qualità. Ma non si può stabilire, in via generale, che chiunque debba fare una transazione, in cui si faccia questione della appartenenza di un immobile, abbia il dovere di domandare l'autorizza-